**Polizia Nuova Forza Democratica**

# Segreteria Nazionale

www.pnfdnazionale.it
segreteria@pnfdnazionale.it, segreteria@pec.pnfdnazionale.it

Al Sig. Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo Piantedosi
**gabinetto.ministro@pec.interno.it**

Al Sig. Ministro pari opportunità, famiglia e natalità
Dott.ssa Eugenia Roccella
**gabinetto.parifam@pec.governo.it**

Al Sig. Ministro della salute
**dgvesc@postacert.sanita.it**
**dgprev@postacert.sanita.it**

E P.C.

Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Pisani
**dipps002.0000@pecps.interno.it**
segr.part.capopolizia@interno.it
segr.risorseumane.dipps@interno.it

Al Sig. Questore di Palermo
Dott.re Maurizio Vito Calvino
**dipps15500f0@pecps.poliziadistato.it**

Al Sig. Direttore
C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina legale
Messina
**dimed_leg_me@postacert.difesa.it**

Studio legale INGROIA
Avv.to Antonio Ingroia
**studiolegaleingroiapalermo@gmail.com**

Al Sig. Direttore
Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento di P.S. – Ministero dell'Interno
V.Prefetto Dott.ssa Maria De Bartolomeis
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it

**Oggetto: Atti persecutori ai danni del Sig. XXXXXX**

Rileviamo dagli atti ricevuti dal sig. XXXXX, datati 15.01.2024 e notificati allo stesso dalla Questura di Palermo il 07 Febbraio 2024, con protocollo N.333/SAA/1/214610 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il decreto da parte del Direttore generale della pubblica sicurezza di rinnovare l'iter disciplinare ovvero di ripetere la prima riunione, tesa a consentire la conoscenza del sopravvenuto provvedimento.

Per quanto a nostra conoscenza, ricordiamo che nei confronti di XXXXX vi è stato un procedimento penale e poi aperto un altro di carattere disciplinare per avere indicato l'angioma diagnosticato dal medico nei confronti del proprio figlio di anni 3 (almeno a nostra memoria), come un tumore.

Precisasi che la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rilevato che il consesso, al termine dell'esame di merito, ha ritenuto di poter ricondurre la responsabilità dell'inquisito in un alveo di minore gravità rispetto all'ipotesi originariamente ascritta, proponendo l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di 4 mesi, ai sensi dell'art. 6 n.1 in relazione all'art.4 n.18 del citato D.P.R. NR.737/81.

Nello stesso provvedimento emerge una posizione chiara e netta da parte del Direttore Generale che richiama le pregresse sanzioni disciplinari erogate nei confronti del sig. XXXXXXX ex assistente capo della Polizia di Stato ed afferma che l'organo collegiale non ha compiuto una complessiva ed esauriente valutazione del comportamento tenuto dal dipendente.

Orbene, veniamo ai fatti;

E' opportuno rammentare al Direttore Generale, promotore di tale provvedimento che l'ex assistente capo, sig. XXXXXX ha rivestito incarico di dirigente sindacale per la scrivente O.S., in qualità di segretario regionale Sicilia, (Polizia Nuova Forza Democratica) DENUNCIANDO LE NUMEROSE CARENZE PER LA SICUREZZA presso il presidio di Polizia TRE TORRI nella città di Palermo, MAI RISOLTE; contestualmente a tale attività sindacale, SUBIVA UNA RAFFICA DI SANZIONI DISCIPLINARI SENZA PRECEDENTI E NESSUNA CONCRETA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI PREVISTA DALLA VIGENTE MATERIA IN DIRITTO SINDACALE da parte dell'ufficio rapporti sindacali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sebbene richiesta più volte e sensibilizzata dalla scrivente O.S. , non perveniva alcun concreto riscontro, finalizzato anche a tutelare il dipendente e dirigente sindacale.

Per ritornare alla questione attuale, non siamo affatto sorpresi dall'accanimento che codesto Dipartimento continua ad avere verso il sig. XXXXX che richiama sanzioni disciplinari che risalgono ad anni addietro e che per lo Statuto dei lavoratori della L.300/70 non devono essere più considerate trascorsi due anni.

Tuttavia, precisiamo IN PRIMIS che le assegnazioni temporanee per i figli minori di anni tre, di consuetudine vengono concesse con maggiore priorità rispetto alle altre, vorremmo comprendere, quindi, ai sensi di quale legge la S.V. che legge per conoscenza come primo indirizzo, in regime di autotutela decisoria dell'amministrazione, annulla gli atti di un procedimento disciplinare nel quale, a Suo avviso hanno sbagliato tutti; non considera l'elemento pronunciato dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale, ribadiamo: ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello .

Occorre, entrando nel merito, analizzare il significato di ANGIOMA che per coloro che non conoscono bene il significato, è un tumore sebbene benigno, comunque da tenere sotto controllo medico, caratterizzato dall'anomala proliferazione di alcune strutture vascolari, nella maggior parte dei casi si manifesta a livello della pelle sotto forma di macchie di varie forme e dimensioni e dal colore tipicamente rosso violaceo ma può riguardare anche gli organi interni. Tale angioma venne diagnosticato al figlio del sig. XXX da un medico specialista. Nella fattispecie trattandosi di un figlio minore dell'età inferiore ai tre anni, esigeva la presenza dei propri genitori sotto l'aspetto morale, fisico e genitoriale, presupposti del tutto convincenti per l'ottenimento di una aggregazione ai sensi dell'art. 7 DPR 254/99.

Non dimentichiamo che per l'assistenza dei figli minori sono previste numerosissime normative, compreso i congedi parentali che riguardano l'assegnazione temporanea senza voler poi indicare le modalità e i criteri con i quali vengono concesse le assegnazioni temporanee per motivi meno gravi.

Anche su questo occorrerebbe chiedersi quanti procedimenti disciplinari sono stati erogati per il personale che ha sbagliato una istanza inducendo l'esaminatore a concedere il beneficio previsto dall'istituto?

Vorremmo infine comprendere dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, se i dirigenti dell'amministrazione che vengono tratti in inganno, come viene sospettato nel caso di specie, sono dei medici professionalmente preparati per esaminare le richieste di aggregazione che vengono indirizzate alle risorse umane o se gli stessi sono ordinari dirigenti. Ed ancora, se agli stessi dirigenti sono state inflitte sanzioni disciplinari (per non aver compreso il significato di quanto scritto) come per coloro che hanno composto il consiglio disciplinare presso la Questura di Palermo a carico del sig. XXXX e che invece a nostro modesto avviso hanno agito con giusto senso della ragione. Vorremmo sapere se il medico che ha scritto la diagnosi al figlio di XXXXX è attualmente indagato o lo è stato, perché è lui che ha diagnosticato il problema sanitario ed è a lui a questo punto che si dovrebbe contestare quanto da Voi verosimilmente sospettato di falso.

Riteniamo anomalo e vergognoso ripetere un provvedimento disciplinare nei confronti del sig. XXXXXXX ex assistente Capo della Polizia di Stato in quanto a Suo avviso il procedimento risulta gravemente viziato per illogicità e incongruenza motivazionale e che per noi invece risulta l'esatto contrario.

La S.V. che legge per conoscenza come primo indirizzo, dovrebbe invece chiedersi come sia stato possibile effettuare la seconda riunione e la relativa delibera datate rispettivamente 11 e 20 ottobre 2023, quando il sig. XXXXX non era più un appartenente della Polizia di Stato, perché riformato dal CMO del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, in data 14.02.2023 per ansia, depressione ed insonnia notturna. Non avrebbe mai potuto nominare il proprio difensore con pari o superiore qualifica, non rivestendo più alcuna qualifica nella Polizia di Stato.

Vi è di più, il sig. XXXXX, per il procedimento disciplinare in atto, SEBBENE A NOSTRO AVVISO, ILLEGITTIMO, è stato sottoposto ad un ulteriore stress dovuto alla determinazione di una causa "legittimo impedimento" ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 20 comma 2 del DPR.737/81 che obbliga l'amministrazione a rinviare l'udienza avanti l'organo collegiale preposto alla decisione (TAR LAZIO).

Auspichiamo che tutte le Autorità in indirizzo effettuino un'attenta riflessione sulla questione argomentata affinché sia revocato con effetto immediato, tale provvedimento a nostro modesto avviso, vessatorio, illegittimo, infondato e pretestuoso, con riserva di costituirci parte civile per eventuali processi che il sig. XXXX ritenesse doveroso intraprendere a tutela di se stesso e della propria famiglia.

Con osservanza

p. La Segreteria Nazionale
Il rappresentante legale
Picardi Franceso Saverio

Firma originale agli atti di
questa Segreteria

Nola, 14.02.2024